# Comunicazioni e F.A.Q.

#### Richieste di informazioni

E' possibile ottenere chiarimenti sul presente bando mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo mserini@regione.umbria.it.

Quesito n. 1. In relazione ad un progetto di cooperazione interterritoriale, in particolare, all'Accordo di cooperazione sottoscritto dai Partner effettivi (4 GAL), e dai Partner associati abbiamo la necessità di trovare una soluzione alla problematica di seguito descritta.

L'Accordo di cooperazione prevede (art. 8.2) che i Partner associati svolgano le attività di monitoraggio e di animazione in virtù del loro "forte legame con il territorio e con le imprese del settore agricolo e della ristorazione" quale garanzia di "una maggiore efficacia di tutti gli interventi previsti nel progetto", senza con questo "conseguire alcun vantaggio economico diretto dalla realizzazione delle attività" sopra indicate.

Tuttavia tale loro azione determinerà necessariamente dei costi (personale da impiegare, spese varie ecc.) che, opportunamente documentati, dovranno essere rimborsati nel rispetto di quanto sancito dall'Accordo ossia senza determinare "alcun vantaggio economico".

Si chiede pertanto un parere sulla correttezza di tale modalità di intervento e, per la prec isione, sulla circostanza che i rimborsi ai partner associati per spese documentate non si configurino come vantaggi economici per gli stessi.

#### Risposta

L'accordo di cooperazione del progetto "di cui trattasi" nell'ambito della Sottomisura 19.3 del PSR per l'Umbria 2014-2020, ha ottenuto la presa d'atto regionale in seguito ad una fase interlocutoria in cui lo Scrivente Servizio chiedeva di apportare alcune modifiche al testo dello stesso.

In particolare l'Ufficio precisava quanto segue:

"Il regolamento 1305/2013 all'art. 44 "Attività di cooperazione Leader" prevede che "I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione".

L'accordo di cooperazione è stato sottoscritto da 4 GAL e da due soggetti non ricadenti tra quelli previsti nel succitato Regolamento. A tal proposito il documento "L'attuazione della cooperazione Leader nella programmazione 2014-2020", della Rete Rurale Nazionale al capitolo 1 paragrafo "Condizione di partecipazione e ammissibilità dei partner" prevede due tipologie di partner del progetto di cooperazione:

- effettivi, cioè coloro che partecipano alla realizzazione delle attività del progetto, gestiscono il budget ad essi assegnato dal piano finanziario e rispettano gli obblighi previsti a livello dei rispettivi PSR nel caso di GAL LEADER, degli altri programmi operativi di riferimento nel caso di GAL no LEADER e di eventuali altri programmi e/o strumenti finanziari nel caso di partner no GAL, che possiamo definire.

- associati quando, in funzione di specifiche esigenze, partecipano alla realizzazione del progetto di cooperazione soggetti diversi da quelli sopra citati (es. Università, centri di ricerca, associazioni, Enti locali).

Solo i partner effettivi e quelli previsti dal Regolamento 1305/2013 possono essere beneficiari del progetto di cooperazione.

Gli associati non dispongono di finanziamenti specifici, ma possono apportare risorse finanziarie proprie o in natura (contributi in-kind).

Tale distinzione tra partner dovrà essere evidenziata nell'accordo di cooperazione aggiungendo al termine della descrizione di ognuno di essi l'accezione "partner effettivo" o "partner associato". Inoltre dovrà essere un articolo "Ruolo dei partner associati" in cui venga evidenziato il contributo apportato da ciascuno al progetto di cooperazione in parola.

contributo apportato da ciascuno al progetto di cooperazione in parola. La stessa distinzione, infine, dovrà essere riportata anche nella "scheda di progetto", insieme al contributo apportato dai partner associati."

La distinzione tra partner effettivi e associati è stata, come richiesto, correttamente riportata nell'accordo di cooperazione del progetto di cui trattasi.

Ad avvalorare quanto già esposto, nell'accordo di cooperazione del progetto viene indicato "I partner associati contribuiranno alla buona riuscita del progetto tramite la collaborazione alla realizzazione delle seguenti attività, in modo gratuito...

Pertanto, si ribadisce di seguito quanto già indicato:

- beneficiari del progetto "sono soltanto i partner "GAL" individuati nell'accordo;

- in quanto Organismi di diritto pubblico, i GAL devono attenersi al Codice degli appalti di cui al D. Îgs 50/2017 per l'acquisizione di beni, servizi, forniture, consulenze; nella realizzazione del progetto di cooperazione;

come previsto dalla vigente normativa comunitaria, sono ammissibili a finanziamento

solo spese sostenute dai beneficiari.

Quesito n. 2 Fermo restando la regola che i documenti giustificativi di spesa devono essere intestati al beneficiario, in alcune domande di pagamento di un progetto di cooperazione, i gal partner hanno presentato a rendiconto delle note di addebito emesse ai sensi del DPR 633/72 art. 15 dal capofila, che ha inizilamente sostenuto anche a nome degli altri partner le spese di un servizio comune e chiede il rimborso di parte delle spese.

Es. Spesa gadget per partecipare a fiera interamente sostenuta dal GAL capofila supportata da fattura emessa a favore dello stesso presentata in quota parte sulla propria domanda pagamento, mentre nelle domande di pagamento dei Gal partner il documento fiscale presente è una nota di addebito emessa dal GAL capofila per la quota parte della spesa dei gadget

### Risposta

Nel caso di iniziative realizzate da più GAL e pertanto di spese comuni da sostenere, in fase di domanda di sostegno dovranno essere predisposti gli atti di delega al GAL capofila o ad un partner a sostenere la spesa di cui trattasi anche per conto degli altri partecipanti.

Di conseguenza ciascun Gal caricherà nella propria domanda di sostegno la quota parte di spesa comune sulla base della documentazione fornita dal GAL capofila o dal GAL partner delegato.

In fase di domanda di pagamento la suddetta spesa dovrà essere suddivisa pro quota e risultare da apposite fatture intestate a ciascun GAL aderente al progetto di co operazione, seguendo la regola che la documentazione giustificativa della spesa presentata a rendiconto deve essere intestata al beneficiario.

Tuttavia nel caso in cui per ragioni organizzative o di entità della spesa, non fosse possibile avere una fattura pro quota relativa alla spesa comune in questione, preventivamente, in domanda di sostegno l'intera spesa dovrà essere caricata al capofila o al partner delegato e l'importo totale della fattura dovrà essere portato a rendicontazione nella conseguente domanda di pagamento.

In quest'ultimo caso è corretto l'utilizzo di note di debito purchè il Gal capofila abbia inviato a ciascun GAL partner la nota di addebito contenente l'intestafario, l'importo quota parte e la causale. Inoltre i partner in fase di pagamento dovranno presentare sia la nota di addebito e il relativo documento di pagamento qui etanzato, per la propria quota parte, sia la fattura emessa a favore e del capofila, per l'intero importo della spesa di cui trattasi, con il relativo documento di pagamento quietanzato.

# Quesito n.3

Siamo in procinto di avviare un progetto di cooperazione interterritoriale con un Gal di una regione limitrofa che verte sulla fruizione di una via storica che funge da collegamento tra la Via Romea germanica e la Via Francigena.

Con il Gal partner stiamo definendo le attività comuni del progetto, in particolare:

- -realizzazione di un sistema interattivo di QR code;
- -mappa interattiva
- -sito web
- -web app
- -realizzazione di cartine e guide
- -diffusione e realizzazione delle attività realizzate.

Possono essere considerate ammissibili?

Faccio presente che, nel progetto verrebbero coinvolti anche 3 Enti comunali..

I comuni realizzeranno alcuni investimenti partecipando a bandi della Misura 19.2 del relativo Gal di competenza (trattasi di interventi immobiliari), corrispondenti all'intervento 751.

Considerando che sulla Sottomisura 19.3, gli investimenti per la realizzazione di cartelli direzionali, previsti ed inseriti inizialmente sulla parte comune del progetto non sono ammissibili, dovremmo dirottarli sugli interventi da eseguire attraverso la misura 19.2 azione 751?

# Risposta

#### Premesso che

- 1. le spese ammissibili a valere sulla Sottomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL" sono dettagliatamente indicate all'art. 7 "Attuazione del Piano di Azione Locale" del bando attuativo della Misura 19 della Regione Umbria;
- 2. per quanto non indicato nel bando attuativo della Misura 19 della Regione Umbria, in ordine all'ammissibilità delle spese a valere sulla Sottomisura 19.3, si fa rinvio al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", così come integrato nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 5 novembre 2020;

anche a seguito di un confronto avvenuto per le vie brevi con gli uffici della Rete Rurale, fatti salvi ulteriori approfondimenti, a parere dello scrivente Ufficio le voci di spesa indicate nella nota trasmessa dal GAL potrebbero essere riconducibili alle seguenti voci della scheda "Cooperazione interterritoriale e transnazionale" del documento di cui al punto 2 e pertanto ammissibili:

- spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni, stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne e altro materiale pubblicitario ecc.);
- materiale prettamente strumentale alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc);
- spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale gestione comune.

Tuttavia rimangono da chiarire altri punti prima di poter procedere ad attivare il progetto di cooperazione di cui trattasi:

- Sostenibilità dell'intervento: alcuni interventi proposti nell'ambito del progetto di cooperazione (in particolare sito web, mappe interattive, realizzazione di un sistema QR Code) presuppongono un gestione nel tempo, successiva alla realizzazione del progetto di cooperazione. Dalla documentazione trasmessa non si evince in che modo venga garantita la sostenibilità degli investimenti proposti nel tempo;
- <u>Fruibilità della Via storica</u>: dalla documentazione e dai colloqui intercorsi con il GAL è emerso che il progetto di cooperazione dovrà essere realizzato parallelamente ad alcuni interventi di sistemazione del percorso, da realizzarsi attraverso progetti che alcuni enti pubblici dovrebbero presentare su bandi attuativi dell'intervento 751, non ancora pubblicati dai GAL interessati. Pertanto dovrà essere chiarito lo stato di fruibilità attuale della Via storica interessato dal progetto di cooperazione. Se la Via non risultasse ancora fruibile sarebbe preferibile attivare il progetto di cooperazione in un momento successivo almeno alla pubblicazione dei bandi 7.5.1, nonché alla verifica dell'ammissibilità dei progetti degli Enti pubblici interessati presentati a valere sugli stessi. In alternativa si potrebbe pensare di rivedere le voci di spesa relative al progetto di cooperazione limitandole ad iniziative di promozione e non anche a investimenti che presuppongono la fruibilità della Via Storica.

Si ritengono non ammissibili le spese relative a cartelli e segnaletica direzionale in quanto attinenti alla fruibilità vera e propria della via "Traversa", più che ad azioni di informazione e di comunicazione, e che dovranno pertanto essere realizzati nell'ambito del parallelo bando attuativo dell'intervento 7.5.1.